



Accolto il reclamo del Messina: 3-0 a tavolino per la sfida con l'Acireale

Descrizione

Il **Giudice Sportivo** di Serie D, attraverso un comunicato ufficiale, ha pubblicato la sua decisione in merito al reclamo presentato dal Messina, con oggetto la posizione irregolare del calciatore granata **Francesco Cannino**, in relazione alla sfida disputata dall'Acireale al "Franco Scoglio" e vinta dagli ospiti per 2-1. Il risultato del campo è stato ribaltato con la sconfitta per **3-0** a tavolino inflitta all'Acireale. Il Messina ha dunque viste riconosciute le proprie ragioni. Evidenti i riflessi in classifica. Coralli e compagni balzano a quota 6, mentre i granata, che si trovavano in vetta ed a punteggio insieme al Palermo dopo quattro giornate, scendono invece a 9 punti.

ACR MESSINA – ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo proposto a seguito di tempestivo preannuncio dalla ACR MESSINA, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore CANNINO FRANCESCO della società ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946;
- rilevato che il calciatore summenzionato, nel corso della stagione 2018-19, risultava tesserato per la società SSD CITTÀ DI MESSINA, e che nel corso della gara di andata degli ottavi di finale del Campionato Nazionale Juniores under 19, CITTÀ DI MESSINA – AVELLINO del 28 maggio 2019, gli veniva comminata la squalifica per due gare effettive di cui al C.U. n. 95 del Dipartimento Interregionale LND del 30/05/2019;
- rilevato che la summenzionata squalifica è stata scontata solo parzialmente nel Campionato Nazionale Juniores under 19 – 2018/2019, atteso che la gara di ritorno del 1° giugno 2019 è stata l'ultima gara del campionato disputata dal CITTÀ DI MESSINA;
- rilevato che nell'ambito della stagione sportiva 2019-2020, il calciatore CANNINO FRANCESCO veniva tesserato dalla ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946, in data 23/07/2019 e prendeva parte alla prima gara del Campionato (CITTÀ DI ACIREALE – PALMESE) del 1° settembre 2019;
- Dedotto che il calciatore CANNINO FRANCESCO, al momento della gara in epigrafe, non aveva integralmente scontato la squalifica comminatagli nella precedente stagione sportiva e, pertanto, non aveva titolo a prendervi parte;

P.Q.M.

Delibera:

- 4) di accogliere il reclamo;



5 D CITTÀ DI ACIREALE 1946 la punizione sportiva della perdita della gara con il
p
6 contributo di reclamo.

Categoria

1. Calcio
2. Serie D

Tag

1. Acireale
2. Giudice sportivo
3. Messina
4. Serie D

Data di creazione

26 Settembre 2019

Autore

alecalleri

default watermark